



REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'I.I.S. "G. GALILEI"

(delibera n°7 del 25/01/2013)

Art. 1

Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto d'Istruzione Superiore statale "Galileo Galilei" di Salerno esercita in completa libertà e con pienezza di poteri le attribuzioni spettanti ai sensi delle leggi e della norme in vigore, al fine di attuare la più completa democrazia partecipativa sancita dalla Costituzione repubblicana nel rispetto del più ampio pluralismo ideologico e culturale.

Il consiglio di istituto dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 2

Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 3

Per quanto riguarda la prima seduta, il Consiglio è convocato dal Dirigente e da questi presieduto sino all'insediamento del Presidente.

Art. 4

Nella prima seduta, il Consiglio elegge, a scrutinio segreto e secondo le norme previste, il proprio Presidente ed il proprio Vicepresidente.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

In caso che dalla terza consecutiva votazione si verificasse parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 5

Il Presidente, secondo le modalità appresso indicate, convoca e presiede il Consiglio, ne dirige le discussioni, firma i processi verbali delle riunioni.

Egli inoltre nomina il Segretario del Consiglio nella persona di un componente il Consiglio stesso.

Art. 6

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 7

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale, scritto a mano oppure in formato elettronico e successivamente incollato su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario. All'inizio della seduta successiva tale processo va letto ed approvato dal Consiglio. Il Dirigente tiene in consegna i verbali e ne dispone l'affissione all'albo attestando in calce la data di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, a meno che queste non ne facciano esplicita richiesta.

Art. 8

Salvo che nella prima seduta, il Consiglio è sempre convocato dal suo Presidente.

La convocazione può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione ordinaria deve essere disposta almeno 5 giorni prima della data della riunione, ed effettuata sia mediante lettera diretta ai singoli membri, sia mediante affissione all'albo dell'Istituto.

La convocazione straordinaria, determinata da circostanze eccezionali, deve essere disposta almeno 3 giorni prima della data della riunione, ed essere effettuata sia mediante avviso telegrafico ai singoli membri sia mediante affissione all'albo dell'Istituto.

In casi di estrema urgenza è consentita, a giudizio del Presidente, la convocazione straordinaria "ad horas" disposta almeno un giorno prima della data della riunione ed effettuata con le stesse modalità previste nel comma precedente.

In ogni caso, e sempre che siano stati inviati gli avvisi di convocazione ai singoli membri, l'affissione all'albo dell'avviso di convocazione è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo.

Il presidente deve convocare il Consiglio:

- a) in via ordinaria, per la prima volta, non oltre il 15mo giorno dall'inizio dell'anno scolastico;*
- b) su richiesta motivata del Dirigente Scolastico;*
- c) su richiesta motivata della Giunta esecutiva;*
- d) su richiesta motivata della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.*

Il Presidente può anche convocare il Consiglio di sua iniziativa, qualora circostanze eccezionali lo richiedessero.

*Le richieste di convocazione di cui ai punti **b-c-d** del presente articolo devono indicare la data e l'o.d.g. della seduta. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o posticipare la data di convocazione, la quale, comunque, non può essere rinviata più di 15 giorni rispetto a quelle richiesta.*

Art. 9

La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere diramata a cura degli Uffici di Segreteria.

Art. 10

Sia la lettera di convocazione che l'avviso da affiggere all'albo devono indicare gli argomenti all'o.d.g. della seduta.

Il Presidente, convocando l'organo, deve porre all'o.d.g. con priorità tutti gli argomenti indicati dal Presidente della Giunta esecutiva o dagli altri richiedenti previsti dall'art. 8 nella loro richiesta di convocazione.

Devono poi essere inseriti all'o.d.g. anche eventuali altri argomenti risultanti:

- a) da richiesta scritta al Presidente di almeno 1/3 dei membri del Consiglio;*
- b) da delibera approvata dalla maggioranza dei consiglieri in carica nella seduta del Consiglio;*

Possano infine essere inseriti anche altri argomenti su iniziativa stessa del Presidente.

Gli argomenti che il Presidente inserisce in virtù dei due precedenti comma devono essere per tempo comunicati al Dirigente Scolastico affinché la Giunta esecutiva possa elaborarli in una seduta precedente a quella del Consiglio stesso.

Tutti gli atti riguardanti gli argomenti all'o.d.g. sono messi a disposizione dei membri del Consiglio, a cura del Segretario della Giunta esecutiva, almeno tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio stesso.

Art. 11

Nelle sedute, è affidata al Presidente la direzione e la vigilanza delle discussioni.

Il Presidente pertanto provvederà a che le discussioni si svolgano con libertà ma anche con correttezza, in ossequio alla dignità dei singoli membri, delle loro funzioni e di tutta la scuola.

In caso di necessità, è dato al Presidente di richiamare i membri e di sospendere la seduta.

Art. 12

Alle sedute del Consiglio possono assistere tutte le persone che fanno parte delle componenti della scuola.

Il presidente curerà che la presenza del pubblico non influisca sul regolare svolgimento dei lavori.

Le sedute non sono pubbliche:

- a) quando gli argomenti da trattare vertono su persone;*
- b) quando, a giudizio del Presidente o della maggioranza dei membri presenti, la presenza del pubblico impedisce l'ordinato svolgimento dei lavori.*

Art. 13

Le decisioni e le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di parità la votazione viene ripetuta. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente..

La votazione è segreta:

- a) quando si fa questione di persone;*
- b) quando lo richiedono, motivatamente, almeno 1/3 dei membri presenti.*

Art. 14

Qualora un membro del Consiglio venga a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio ne prenderà atto in apposita deliberazione. Il Dirigente ottenuto dal Presidente della Commissione elettorale dell'Istituto il nominativo del surrogante lo comunica al Consiglio.

Sino al perfezionamento del decreto di nomina del surrogante, il Consiglio funzionerà regolarmente coi componenti rimasti in carica.

Art. 15

Il membro del Consiglio che si assenta da una seduta è tenuto a darne giustificazione scritta al Presidente entro 15 giorni dalla data della seduta stessa. In caso contrario l'assenza verrà ritenuta ingiustificata.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Art. 16

Nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge, a scrutinio segreto e nel suo seno, il docente, l'ATA, il genitore e l'allievo membri della Giunta esecutiva.

Sono eletti coloro che, nell'ambito della rispettiva componente, hanno riportato la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

La Giunta esecutiva resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. I membri che decadono dalla carica di consiglieri vengono sostituiti procedendo all'elezione con le modalità previste nei precedenti commi.

Art. 17

Entro e non oltre i primi due mesi di ogni anno scolastico il Consiglio programma nel tempo le proprie attività, allo scopo di realizzare un ordinato e armonico svolgimento dei lavori.

Allo stesso modo, in rapporto alle proprie competenze ed in un augurabile coordinamento con gli altri organi collegiali, programma le attività della scuola in particolare in sede di approvazione del Programma Annuale e di adozione del POF.

Art. 18

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla prima seduta del Consiglio posteriore alla sua approvazione.

Sono ammesse, da parte del Consiglio d'Istituto, possibili deliberazioni integrative e variative del presente Regolamento con votazione dei 2/3 dei componenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.